

Cartello di cantiere: obbligo di esposizione e reato edilizio secondo la Cassazione

La Cassazione (sentenza n. 10087/2026) chiarisce che la mancata esposizione del cartello non è una semplice irregolarità ma una violazione penalmente rilevante che incide sul sistema di vigilanza urbanistico-edilizia

di [Redazione tecnica](#) – 21.04.2026

Il **cartello di cantiere** è un adempimento secondario oppure è parte integrante del sistema di controllo sull'attività edilizia? La sua **mancata esposizione** può avere rilievo penale? E soprattutto, **chi risponde** quando il cartello non c'è o non è visibile?

Sono interrogativi che nella pratica tendono a scivolare in secondo piano, quasi come se il cartello di cantiere fosse un elemento meramente informativo. La **giurisprudenza penale**, invece, continua a riportarlo al centro del sistema, ricordando che la sua funzione è strettamente collegata alla **vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia**.

A ribadirlo è la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 10087 del 16 marzo 2026**, che si inserisce in questo solco e lo fa con un'impostazione lineare ma allo stesso tempo molto netta, chiarendo in modo definitivo il **ruolo del cartello di cantiere** e le **responsabilità connesse alla sua assenza**.

Mancata esposizione del cartello di cantiere: il caso e i motivi del ricorso in Cassazione

La vicenda nasce da un sopralluogo effettuato nel corso di lavori edilizi eseguiti in forza di un permesso di costruire, nel quale è stata rilevata la **mancata affissione del cartello di cantiere**. Su questo presupposto, il Tribunale ha ritenuto responsabili il **committente** e il **titolare dell'impresa esecutrice**, condannandoli per il reato previsto dall'**art. 44, comma 1, lett. a)** del d.P.R. n. 380/2001, qualificando la condotta come violazione delle **prescrizioni imposte dalla normativa edilizia**.

I ricorsi per Cassazione si sono sviluppati lungo più direttrici:

- da un lato è stata contestata la **prova della mancata esposizione del cartello**, sostenendo che tale circostanza non risultasse dai verbali ispettivi e lamentando la mancata assunzione di prove testimoniali ritenute decisive;
- dall'altro lato, il committente ha tentato di escludere la propria responsabilità richiamando la nomina del **coordinatore per la sicurezza** ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

A ciò si sono aggiunte ulteriori censure relative alla **prescrizione del reato** e alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per **particolare tenuità del fatto**.

Vigilanza edilizia e sicurezza cantieri: il quadro normativo tra d.P.R. 380/2001 e D.Lgs. 81/2008

Per comprendere il senso della decisione è necessario tenere distinti, ma al tempo stesso coordinati, i due piani normativi che governano il cantiere.

Da un lato il **d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)** costruisce il sistema della vigilanza urbanistico-edilizia, attribuendo alla pubblica amministrazione, con l'art. 27, il **potere di controllo** sulle trasformazioni del territorio e prevedendo, con l'art. 44, un **presidio penale** per le violazioni delle norme e delle prescrizioni esecutive. In questo contesto il cartello di cantiere non è un elemento accessorio, ma uno strumento che consente agli organi di vigilanza di sapere dove sono in corso lavori di trasformazione urbanistico-edilizia e quindi di attivare i controlli.

Questa funzione emerge ancora più chiaramente se si guarda al collegamento diretto tra titolo edilizio e cartello. L'**art. 20 del d.P.R. n. 380/2001** stabilisce infatti che gli estremi del permesso di costruire devono essere indicati nel **cartello esposto presso il cantiere**, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio, rendendo così il cartello uno strumento di pubblicità dell'intervento.

Lo stesso art. 27 rafforza questa impostazione. Il comma 4 prevede che, qualora nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia apposto il prescritto cartello, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ne diano immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e agli organi competenti. È un passaggio che chiarisce bene come il legislatore consideri questo elemento parte integrante del sistema di vigilanza.

Su un piano distinto si colloca il **D.Lgs. n. 81/2008** (Testo Unico Sicurezza Lavoro), che disciplina la sicurezza nei cantieri e attribuisce al committente obblighi organizzativi e di coordinamento, tra cui la nomina dei coordinatori. Si tratta di un sistema che tutela la salute dei lavoratori e che opera in parallelo rispetto alla disciplina urbanistica, senza sostituirla né incidere sugli obblighi derivanti dal titolo edilizio.

Cartello di cantiere e reato edilizio: i principi espressi dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati, confermando l'impostazione del giudice di merito e ribadendo alcuni principi che meritano attenzione.

In primo luogo ha chiarito che la **mancata affissione del cartello di cantiere** integra il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001, in quanto costituisce **inosservanza delle prescrizioni previste dalla normativa edilizia** e dai regolamenti applicabili. Non si tratta quindi di una semplice irregolarità formale, ma di una **violazione** che l'ordinamento riconduce direttamente nell'ambito delle **contravvenzioni edilizie**.

Un secondo passaggio riguarda i soggetti responsabili. Richiamando l'art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, la Corte ha affermato che della contravvenzione rispondono il **committente** e l'**esecutore materiale dei lavori**, in quanto soggetti tenuti a garantire la conformità dell'attività edilizia alle norme e alle prescrizioni del titolo.

La Corte affronta poi un tema che nella pratica genera spesso equivoci, chiarendo che la **nomina del coordinatore per la sicurezza** ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 **non esclude la responsabilità del committente**, poiché si tratta di obblighi che operano nell'ambito della tutela della salute dei lavoratori e non incidono sul rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie.

Infine, viene esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte valorizza la natura permanente della condotta, osservando che la mancata esposizione del cartello si protrae nel tempo e impedisce l'attività di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, rendendo l'offesa non qualificabile come di particolare tenuità.

Cartello di cantiere come strumento di vigilanza urbanistica: analisi tecnica della sentenza

La lettura tecnica della sentenza porta a un punto che nella pratica professionale dovrebbe essere dato per acquisito ma che spesso non lo è. Il **cartello di cantiere** non è un **elemento decorativo** né un mero **obbligo informativo**, ma uno **strumento funzionale al sistema di vigilanza urbanistica**. Attraverso di esso gli organi pubblici sono messi nelle condizioni di individuare la presenza di lavori edilizi e quindi di attivare i controlli previsti dall'ordinamento.

Non è un caso che lo stesso art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 preveda espressamente che, in assenza del cartello, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ne diano **immediata comunicazione all'autorità giudiziaria** e agli organi competenti. È un passaggio che chiarisce bene come il legislatore consideri questo elemento parte integrante del sistema di vigilanza.

Se questo elemento manca, non si crea semplicemente una difformità formale, ma viene meno la possibilità di rendere immediatamente conoscibile l'esistenza del cantiere e, quindi, di attivare i controlli. È proprio questa la logica che emerge con chiarezza dalla sentenza, laddove la Corte collega la mancata esposizione del cartello all'impossibilità per gli organi di vigilanza di sapere dove sono in corso lavori edilizi e quindi di svolgere le verifiche necessarie.

A questo si aggiunge un profilo che nella pratica ha effetti rilevanti, cioè la permanenza della condotta. Finché il cartello non viene esposto, la violazione continua a produrre i suoi effetti, prolungando nel tempo l'offesa e incidendo sia sulla **qualificazione del reato** sia sulla valutazione della sua gravità.

Infine, la sentenza chiarisce definitivamente un equivoco che ancora oggi si incontra nei cantieri. Gli **obblighi in materia di sicurezza** e quelli **urbanistico-edilizi** operano su **piani distinti** e non si sovrappongono. La **corretta gestione della sicurezza** non incide sugli **obblighi legati al titolo edilizio** e alle prescrizioni che ne derivano.

Cartello di cantiere obbligo esposizione e responsabilità: FAQ operative

Il cartello di cantiere è sempre obbligatorio?

Non esiste una disposizione del d.P.R. n. 380/2001 che imponga in modo generalizzato l'esposizione del cartello per ogni intervento edilizio. Tuttavia, nei casi di interventi subordinati a permesso di costruire, l'art. 20 prevede che gli estremi del titolo siano indicati nel cartello esposto in cantiere, secondo le modalità

stabilite dal regolamento edilizio. Ne deriva che l'obbligo si forma in concreto attraverso il collegamento tra norma statale e disciplina comunale.

La mancata esposizione del cartello costituisce reato edilizio?

La mancata esposizione del cartello non integra automaticamente un reato in ogni situazione. Tuttavia, la giurisprudenza penale ha chiarito che può assumere rilevanza ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 quando si traduce nell'inosservanza di prescrizioni connesse all'attività edilizia. In questo senso si collocano le pronunce della Corte di Cassazione, che hanno ricondotto la mancanza del cartello nell'ambito delle contravvenzioni edilizie quando incide sul sistema di vigilanza.

Perché il cartello è rilevante ai fini della vigilanza edilizia?

Il cartello di cantiere non ha solo una funzione informativa, ma si inserisce nel sistema di controllo previsto dall'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Il comma 4 stabilisce infatti che, in assenza del cartello, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e agli organi competenti. Questo evidenzia come il legislatore consideri il cartello uno strumento che consente di rendere conoscibile l'attività edilizia e di attivare i controlli.

Chi è responsabile se il cartello non è esposto?

Secondo l'orientamento della Cassazione, nel caso di mancata esposizione del cartello rispondono il committente e l'impresa esecutrice, in quanto soggetti che hanno il governo dell'attività edilizia e sono tenuti a garantire il rispetto delle prescrizioni del titolo. Si tratta di una responsabilità che trova fondamento nell'art. 29 del d.P.R. n. 380/2001.

La nomina del coordinatore per la sicurezza esclude la responsabilità?

No. Gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 riguardano la sicurezza nei cantieri e operano su un piano distinto rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia. La giurisprudenza ha chiarito che la nomina del coordinatore non incide sulle responsabilità connesse al rispetto delle prescrizioni del titolo edilizio, tra cui rientra anche l'esposizione del cartello.

Conclusioni operative

In conclusione la Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la **responsabilità del committente e del titolare dell'impresa esecutrice** per la mancata esposizione del cartello di cantiere.

Il dato che resta, al di là della singola vicenda, è abbastanza chiaro. Il cartello non è qualcosa che si può considerare a margine della gestione del cantiere, ma rientra a pieno titolo nelle **prescrizioni che governano l'attività edilizia** e che devono essere rispettate fin dall'inizio.

Ed è proprio qui che la sentenza diventa interessante anche sul piano operativo. Perché sposta l'attenzione su un aspetto che nei cantieri viene spesso gestito con leggerezza, ma che invece entra direttamente nel perimetro delle responsabilità.

Non c'è molto da interpretare. Se il cartello manca, la violazione c'è e resta in capo a chi ha il **governo dell'intervento**, senza che altri adempimenti, anche correttamente eseguiti, possano in qualche modo compensarla. È un passaggio semplice, ma che nella pratica vale più di quanto sembri.